

La CARTA AGIA E I DIRITTI RICONOSCIUTI AI FIGLI NELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO (P. T.)

Il documento, ideato e promosso dall' (A.G.I.A.) nel 2018 è rubricato "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" che il G. adempiendo ai compiti affidatigli dall'art. 3 della legge istitutiva dell'Autorità (L. 112/ 2011), in particolare quello di promozione dell'attuazione della Conv. di New York (lettera A) e di diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (lettera M).

Come noto, le previsioni legislative nazionali in materia, traggono origine dal dovere educativo *ex art. 30 Cost.* che incombe su entrambi i genitori e riconoscono, all'art. 315 *bis cc.*, il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, ribadendo, sotto altro profilo, quanto già riconosciuto dalla L. 184/83.

E l'essenzialità del ruolo svolto dalla famiglia e dai genitori nella sana crescita psicofisica del minore, trova specifica previsione nell'art. 337 *ter cc.* in cui il legislatore ha sottolineato i caratteri dell'equilibrio e della continuità che devono esserci nel rapporto del minore con entrambi i genitori.

Il documento , rispetto al rapporto di coppia in dissoluzione, riconosce ai figli minorenni il diritto ad essere preservati da comportamenti della coppia genitoriale - e dei relativi nuclei familiari - più in generale- a essere tutelati dai sentimenti di rabbia, delusione, paura, abbandono, essere informati, ascoltati, rispettati nei tempi Loro necessari per relazionarsi con la nuova realtà familiare.

La carta si rivolge a tutti i figli minorenni che vivono la divisione della coppia genitoriale indipendentemente dalla tipologia della separazione o dalla esistenza di domanda giudiziale. (separazione, divorzi, annullamenti, cessazione di una convivenza *more uxorio*).

La Dottrina, la giurisprudenza e gli esiti della riflessione di altre discipline coinvolte hanno dato evidenza al fatto che la dannosità del fenomeno divisivo della coppia genitoriale va ben oltre i limiti temporali dell'eventuale giudizio, e si realizza prima, durante e dopo la pendenza del procedimento giudiziario.

La Carta A.G.I.A. individua 10 situazioni giuridiche soggettive attive, nominandole diritti.

I diritti che la carta ribadisce sono:

1) I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. - (il diritto all'amore di e per ognuno dei genitori che non deve essere scalfito o messo in dubbio dalla separazione) **(emerge il diritto alla bigenitorialità),**

2) I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età - (il diritto a non essere coinvolti in problematiche legate alla separazione che non gli competono per ruolo e per età, hanno diritto di essere protetti, confortati, sostenuti e consolati)

3) I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori - (diritto ad essere informati attraverso un linguaggio *child friendly* dei cambiamenti familiari ed essere sostenuti dai genitori per comprendere i passaggi verso la nuova fase familiare)

4) I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti - (viene ribadito il diritto all'ascolto sancito dalla **Convenzione di New York**, e viene dato spazio ai sentimenti, spesso repressi, che il minore prova durante la separazione, e che ha diritto di esprimere)

5) I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti - (il diritto che nessuno gli chieda di parteggiare per uno o l'altro genitore)

6) I figli hanno diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori - (il diritto all' affidamento condiviso già recepito nel nostro ordinamento)

7) I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori (il diritto di cui al punto due,- (**continuare ad essere figli e di vivere la loro età**) qui viene ribadito e contestualizzato nel conflitto

8) I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi --(il diritto a giusti tempi per la comprensione e l'accettazione dei mutamenti derivanti dalla separazione)

9) **I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche.** - (il diritto di cui al punto due, qui e' ribadito e contestualizzato nel conflitto economico)

10) **I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano.** - (**declinazione del diritto ad essere informati di cui al punto 3**, anche nelle decisioni che lo investono, diritto alle spiegazioni dai genitori e dagli adulti coinvolti: magistrati, operatori, avvocati)

Come potete ben vedere alcune delle situazioni contenute nel decalogo AGIA sono gia oggetto di specifica previsione normativa, parlo del **diritto alla bigenitorialità, contenuto al punto 1 del decalogo**, del **diritto ad essere informato ed ascoltato, ai punti 3 e 4 e 10 del decalogo**, del **diritto all'affidamento condiviso al punto 6**, diritti riconosciuti, a livello sovranazionale e nazionale, diritti autonomi, essenziali, assoluti, personalissimi, inalienabili, intrasmissibili ed imprescrittibili- altre situazioni giuridiche soggettive elencate nel decalogo, rivelano invece caratteristiche non sono sempre omogenee.

Come noto

il diritto alla la bigenitorialità, contenuto al punto 1 del decalogo trova il suo fondamento normativo nel c. 3 dell'art. 9 della *Convenzione di New York*, nell'art. 24 della *Carta di Nizza*, nell'art. 30 della ns Costituzione nonché negli artt. 147 e 337-ter cc. e si traduce nel dovere di ciascun genitore di essere presente in maniera significativa nella vita del figlio .

C'e' subito da ricordare che l'Italia, nell'aprile 2021, è stata sanzionata dalla CEDU per non aver ancora avviato rapide azioni a tutela del rapporto di genitorialità, non aver predisposto un adeguato sistema di interventi a sostegno dell' impegno del genitore a mantenere un rapporto significativo col figlio

Quella della Corte europea e' una importante pronuncia da cui discendono gli obblighi positivi per il rispetto effettivo della vita privata e familiare, obblighi che non si limitano al controllo ma includono appunto le richieste per misure preparatorie al raggiungimento del risultato Da questo nasce la richiesta di un sistema giuridico efficace per garantire i diritti legittimi dei minori coinvolti nel conflitto familiare e il rispetto dei provvedimenti dei giudici.

La Corte di Strasburgo ha chiamato le Autorità italiane ad adottare misure idonee alla conservazione della relazione tra genitore e figlio per realizzare

l'interesse del minore costituendo ogni impedimento ingerenza nel diritto protetto dall'art 8 della convenzione . Gli STATI dunque non possono limitarsi ad un controllo che il bimbo incontri il genitore ma debbono promuovere strumenti che consentano di raggiungere il risultato.

L'affidamento condiviso di cui al punto 6 della carta -muovendo i passi dagli auspici contenuti al c.1 dell'art. 18 della *Convenzione di New York*- è stato introdotto come regola generale, salvo che non sia contrario all'interesse del minore, dalla L. 54/2006 che modifica l'art. 155 cc. Seppur la materia sia sottratta ad una comune competenza europea, molti Stati dell'unione hanno optato per l'attuazione dell'affidamento condiviso. In Francia il quadro normativo che regola la famiglia è cambiato radicalmente sin dall'anno '70 in cui è stata sostituita l'autorità paterna del capofamiglia con l'autorità parentale congiunta. La Germania con l'Italia è stata firmataria della convenzione dell'Aja sulle misure di protezione dei minori

il diritto del minore ad essere informato ed ascoltato nel procedimento che lo coinvolge di cui **ai punti 3 e 4 e 10 del decalogo** è sancito nel nostro ordinamento agli artt. 315 *bis*, 336 *bis*, 337 *octies* del c.c., nonché all'art. 12 della *Convenzione di New York* e dall'art. 6 della *Convenzione di Strasburgo*.

E' evidente che il diritto ad essere informato, per una sua attuazione sostanziale, non solo formale, va realizzato attraverso un'informazione che consenta al minore di comprendere ciò di cui viene informato - prime tra tutte le decisioni che lo riguardano- in tal senso questo diritto del minore trova tutela nella normativa sul diritto all'ascolto e all'informazione e nelle *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*, in particolare dal paragrafo IV.

Diversi sono, invece, il quadro normativo e la tipologia che costituiscono il supporto delle situazioni giuridiche soggettive indicate nei **punti 2, 5, 7, 8 e 9 della Carta** n(diritto dei figli a vivere loro età, a non subire pressioni da genitori e famigliari, a non essere coinvolti nei conflitti, al rispetto dei tempi, a essere preservati dalle questioni economiche). **Si tratta di situazioni per cui non vi è specifica previsione normativa, la protezione deriva da clausole generali di tutela minorile a cui si affiancano combinati disposti di norme, spesso**

di tipo procedurale. In ogni caso **di questi punti il 5 e il 7 della Carta riassumibili in un “diritto” a non essere coinvolti nei litigi dei genitori,** trovano copertura normativa sul diritto alla bigenitorialità, e nel combinato disposto degli artt. 3 e 27 della Convenzione di New York che ricevono tutela sotto il profilo processuale.

Sul “diritto” a non essere adultizzati -a non essere chiamati a conoscere le questioni economiche, a pretendere di veder rispettati i propri tempi di reazione – **segnatamente ai punti 2, 8 e 9 della Carta A.I.G.A.,** oltre che nella generale protezione di tutela della sana crescita psicofisica e del *Best Interest*, trova previsione all’art 5 della Conv. di New York che impone ai genitori di relazionarsi con i minori in maniera corrispondente allo sviluppo delle loro capacità, e, dunque, in relazione alla loro età, senza adultizzarli, ma anche all’art. 31 della medesima Convenzione che riconosce il diritto del minore ad essere trattato come un bambino, sottolineando il suo diritto al riposo e al tempo libero.

E’ anche attraverso i procedimenti *de potestate*, previsti dall’ artt. 330 e 333 c.c., che l’ordinamento mira a far cessare un condotta contrastante con l’interesse minorile ed essere tenuto indenne dai conflitti genitoriali. In tal senso si sono espressi alcuni Trib. Minorenni Potenza, Sent., 13-02-2019, Tribunale Bari Sez. I, Sent., 06-08-2020

Avverso detti comportamenti genitoriali *contra ius* l’ordinamento pone sanzioni, tra loro non alternative, previste dall’art. 709-ter cpc.: (ammende, ammonizioni e risarcimento del danno). Come noto i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c sono rimedi deterrenti e risarcitori con funzione non riparatoria¹. Sulla condanna al pagamento di una ammenda per atti genitoriali che arrecano pregiudizio al minore si veda Cass. civ. Sez. I, Ordinanza. 16980 del 27/06/2018, n., Cass. civ. Sez. I Ordinanza. 13400 del 17/05/2019.

Ulteriore protezione ai minori è offerta poi dalla previsione contenuta all’art. 572 c.p.² (violenze offese alla dignità, atti di disprezzo)

Sono molteplici gli studi sugli effetti della separazione e del divorzio dei genitori condotti tra i quali quello del prof . Kumar, che titola

impatto del divorzio nei bambini (*Impact of divorce on children*) – e quello del prof Bax, (le reazioni dei bambini nelle separazioni e nei divorzi dei genitori).

Altri(*atti di diritto*) *Bill of Rights* extranazionali per i minori coinvolti nella separazione dei genitori che sono simili alla carta AGIA si rinvencono in documenti cmq non riconducibili ad altre Autorità garanti e altre istituzioni (difensore civico, mediatore , **insomma istituzioni amministrative**. La carta AGIA è il primo atto di Autorità amministrativa in Europa

Della sanzione CEDU nei confronti dell'Italia per non aver avviato un adeguato sistema di azioni al fine di garantire rapporti significativi tra genitori e figli nella frattura del matrimonio **abbiamo detto prima**. E La Raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli stati membri n. R (98)1 **individua nella mediazione** uno degli strumenti di risoluzione delle controversie familiari riconoscendo l'impatto negativo sui figli dei giudizi di separazione e divorzio.

Ci sono altre esperienze a livello dei vari Stati europei , l'Austria, prevede la figura dell'addetto alla assistenza dei minori e ha istituito luoghi accoglienti e neutrali per consentire ai figli di vivere il contatto con entrambi i genitori su richiesta del giudice competente o dei genitori per cui le visite con il genitori non collocatari si svolgono in locali, alla presenza di personale qualificato per evitare la nascita di conflitti in cui il minore possa essere direttamente coinvolto.

Volgendo lo sguardo oltre oceano il Ministero di Giustizia canadese nel suo rapporto 2004 ha evidenziato alcune soluzioni tra cui quella della nomina di un parenting coordinator -coordinatore genitoriale - un esperto facilitatore nella gestione dei conflitti familiari qualificato con conoscenze giuridiche e processuali in ambito familiare che affianca i genitori nelle scelte che li riguardano per un periodo di tempo circoscritto e limitato che resta fuori dal processo a differenza del curatore speciale, insieme a programmi di educazione per i genitori nel divorzio, consulenza terapeutica per famiglie ad alto conflitto, programmi la mediazione.

In Italia da qualche anno su iniziativa della università Cattolica del S.Cuore e del Garante nazionale sono stati promossi nel 2018 corsi per gruppi di parola (in breve GdP), forme di intervento brevi – 4 / 5 gioeni -con lo scopo di

accompagnare i figli e i genitori nella nuova organizzazione di vita familiare, a seguito di sep e divorzi .

Nel gruppo bambini e ragazzi danno la parola al loro vissuto difficile durante la frattura familiare , un luogo di apertura all'esperienza in cui trovare ascolto, gestione delle emozioni, elaborare l'esperienza della separazione per essere aiutati a vivere con maggiore consapevolezza la riorganizzazione familiare e i cambiamenti che implica. L' AGIA ha richiesto che questa esperienza venga assunta come misura strutturale dei piani dell' infanzia e della famiglia.

Le esperienze giuridiche d'oltreoceano mostrano da tanto tempo una maggiore familiarità con tali tematiche.

Molte Corti di famiglia negli USA hanno -con differenze minime derivanti da singole leggi federali- in uso diversi *Bill of Rights*^{3.1}. Lo Stato del Texas con un *Bill of Rights* riconosce i diritti dei figli nella divisione dei genitori ad essere protetti e mantenere le singole relazioni con entrambi con una lista di cose che possono essere fatte e altre che non possono essere fatte.

Oltre Oceano ci sono studi e lavori interessanti -uno è quello di Foster denominato atti di diritto per bambini durante il divorzio("*Bill of Rights*" for Children ed altri *Bill of Rights of Children in Divorce* - che - come la Carta AGIA (acronimo) costituiscono una sintetica rappresentazione di principi di tutela minorile durante il percorso di divisione della coppia genitoriale.

Comparando i diversi decaloghi risulta evidente che il bene comune da **tutti tutelato è la sana crescita psicofisica del minore.**

Ad es. Il punto 3 del decalogo della Corte dello Stato di New York recita "il diritto del minore a non sentirsi dire cose cattive sulla personalità o sul carattere dell'altro genitore" mirante a prevenire atti di violenza verbale tra le figure genitoriali, forme di violenza assistita che si realizzano troppo frequentemente nei divorzi ad alta conflittualità.

Diversi atti di diritto (*Bill of Rights*) in uso in numerose Corti statunitensi trovano corrispondenza in molte delle situazioni giuridiche soggettive previste dalla Carta AGIA.

Ad es la previsione texana che recita “la discussione sulle questioni e gli argomenti finanziari e legali relativi all’affidamento avverrà a seguito del desiderio dei bambini” **trova corrispondenza nei pp. 7 e 9 del decalogo A.G.I.A. segnatamente “I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori” e “a essere preservati dalle questioni economiche”.**

Concludendo il documento AGIA che *promuove la centralità dei figli proprio nel momento della crisi della coppia*”, ed esso infatti è stato raccolto dalla dottrina. IL Testo scientifico più recente è quello di Maiores nel 2021 intitolato “La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” che con l’avv Ioppoli e altri professionisti abbiamo scritto, da me curato, accanto precedente c’è l’articolo di M.G. Ruot, in Famiglia (versione on line), 2019 La Carta dei diritti dei figli dei genitori separati dell’AGIA e la difesa nei procedimenti minorili, quello di Azzurra Fodra, magistrato *La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori. Prime riflessioni a caldo di un giudice della famiglia sulla Carta AGIA in Questione Giustizia (versione on line), 2018.*

Anche l’Unione Nazionale Camere Minorili in una nota ha rilevato che la Carta “*attuа un riconoscimento, non solo giuridico ma anche sociale e culturale, dei principi – anche di derivazione sovranazionale – che attribuiscono al minore, ai suoi interessi e bisogni, una posizione preminente e meritevole di speciale tutela laddove la crisi della famiglia rischia di coinvolgerli negativamente e con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli*”.

Che voi possiate assumerne la diffusione del doc AGIA ben sintetizzato nel testo AdMaiores che può essere facilmente reperito attraverso il call center AdMaiores scrivendo email a editrice@admaioresonline.com.

CORDIALITÀ E buon lavoro a tutti